



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE



## Modello conclusioni scritte imputato

6 Novembre 2020 | Autore: Mariano Acquaviva

*Memorie difensive: cosa sono, quando si possono depositare, a cosa servono e come scriverle?*

Secondo la legge italiana, la persona imputata di un reato ha diritto a difendersi nominando un avvocato di fiducia che possa aiutarla a raccogliere tutti gli elementi utili per smentire la pubblica accusa. La difesa di un imputato, però, può limitarsi

anche a un mero atteggiamento passivo, nel senso che il difensore può semplicemente respingere le accuse senza sforzarsi di provare l'innocenza: secondo la legge italiana, infatti, tocca al pubblico ministero dimostrare la colpevolezza. Ecco perché il procedimento penale prevede molti meno atti scritti rispetto al processo civile: mentre quest'ultimo si gioca tutto sulle memorie e sulle repliche degli avvocati, il processo penale è molto più agile, basato sul confronto verbale tra accusa e difesa. Ciò non significa, però, che l'imputato (o, in sua vece, il difensore) non possa presentare delle memorie difensive da sottoporre all'attenzione del giudice. Con questo articolo forniremo un **modello di conclusioni scritte per l'imputato**.

In realtà, nel procedimento penale quando si parla di conclusioni scritte ci si riferisce a quelle rassegnate dalla parte civile a pena di revoca tacita della costituzione stessa. Per la difesa dell'imputato, invece, sarebbe più corretto parlare di **memorie difensive** che, come vedremo, la legge ammette in qualsiasi stato del procedimento, dalle indagini preliminari fino ai gradi successivi al primo. Ciò implica che, in senso lato, anche l'imputato può presentare le sue conclusioni scritte al termine del dibattimento, offrendo al giudice un utile spunto su cui basare la propria sentenza. Se l'argomento ti interessa, prosegui nella lettura: vedremo cosa sono le conclusioni scritte dell'imputato e quale può essere un modello utile da utilizzare.

## **Memorie scritte dell'imputato: cosa dice la legge?**

Secondo la legge **[1]**, in ogni stato e grado del procedimento, le parti e i difensori possono presentare al giudice **memorie** o **richieste scritte** mediante deposito nella cancelleria. Sulle richieste scritte, il giudice provvede senza ritardo e, comunque, entro quindici giorni.

Come anticipato, l'imputato non ha preclusioni temporali: in qualsiasi momento, può presentare al giudice memorie difensive a sostegno delle proprie ragioni. Ma non solo. Le memorie scritte possono essere depositate anche in Procura quando sono rivolte al **pubblico ministero**.

Le **memorie difensive dell'imputato** possono essere depositate anche direttamente in **udienza**, nelle mani del magistrato stesso.

# Memorie difensive: serve l'avvocato?

Il diritto di presentare **memorie difensive** può essere esercitato autonomamente, senza bisogno dell'assistenza di un difensore. La persona accusata di un reato può tranquillamente recarsi presso la cancelleria del tribunale competente e depositare scritti difensivi redatti di proprio pugno.

È il caso di precisare che, secondo la legge, nessun indagato o imputato può essere sprovvisto di avvocato. Questo significa che, chi non nomina un proprio **difensore di fiducia**, se ne vedrà assegnato uno d'ufficio. La presenza del difensore, però, non preclude la possibilità per l'imputato o l'indagato di presentare personalmente le proprie memorie, anche prescindendo dall'aiuto dell'avvocato.

## Conclusioni scritte dell'imputato: cosa sono?

Le **conclusioni scritte dell'imputato** altro non sono che le memorie difensive depositate all'ultima udienza dibattimentale, quella dedicata alla **discussione finale**.

In pratica, le conclusioni scritte dell'imputato sono quelle che la persona accusata del reato o il suo difensore consegnano al giudice direttamente in udienza, prima o subito dopo l'**arringa**.

## Conclusioni dell'imputato: come si scrivono?

Le memorie difensive dell'imputato non devono rispettare alcuna forma particolare. Ciò significa che non sarà necessario una specifica competenza tecnica per redigerle; è sufficiente esporre le ragioni che si vogliono sottoporre all'attenzione del giudice per scagionarsi dalla **condotta incriminata**.

Ad ogni modo, di seguito, troverai alcune indicazioni utili per poter redigere una buona memoria difensiva, che potrà essere depositata anche in sede di conclusioni.

## Intestazione conclusioni scritte

Ogni memoria difensiva deve riportare in alto l'**intestazione**, cioè l'autorità giudiziaria a cui l'atto è rivolto. Si potrà pertanto scrivere «Ecc.mo Tribunale di \_\_\_\_\_» oppure «Ecc.ma Procura della Repubblica c/o il Tribunale di \_\_\_\_\_».

Bisogna poi indicare il **nominativo del magistrato** a cui è concretamente rivolta la memoria difensiva: «Ill.mo Giudice dott. \_\_\_\_\_»; «Ill.mo Sostituto Procuratore dott. \_\_\_\_\_».

## Numero del procedimento penale

Ogni **procedimento penale** ha un numero che lo identifica in maniera inequivocabile presso l'autorità giudiziaria competente. In genere, negli atti che l'imputato riceve si trova in alto a sinistra (ad esempio, «12345/2020 Registro Generale Notizie di Reato»).

Il **numero del procedimento** andrà indicato anche all'interno della memoria e delle conclusioni scritte. Si tratta dell'unico elemento davvero indispensabile, in quanto il numero del procedimento è il riferimento univoco che permette al cancelliere o al giudice di sapere a quale processo l'atto si riferisce.

Insomma: il numero del procedimento è un po' come l'identificativo di una pratica assicurativa o di un contratto assicurativo.

## Contenuto delle conclusioni scritte dell'imputato

Dopo aver indicato l'autorità giudiziaria a cui è rivolta, il nome del magistrato e il numero del procedimento, l'imputato sarà libero di scrivere la propria memoria indicando tutte le circostanze che ritiene più utili per sé.

Trattandosi di conclusioni scritte, è opportuno che la memoria si concentri sull'esito del dibattimento. In altre parole, trattandosi di uno **scritto difensivo finale**, l'atto deve riassumere le vicende essenziali del processo e, alla luce di esse, tirare le somme, cioè giungere appunto a una conclusione che, ovviamente, dovrà essere favorevole all'imputato.

Le **conclusioni scritte dell'imputato** devono avere come obiettivo quello di convincere il giudice dell'innocenza dell'accusato alla luce di tutte le prove assunte

durante il dibattimento.

Dunque, le conclusioni scritte dovranno terminare con la **richiesta di assoluzione** dell'imputato o, al limite, con la richiesta di prescrizione del reato o di carenza di una condizione di procedibilità (ad esempio, l'assenza di una valida querela).

**[1]** Art. 121 cod. proc. pen.

*Autore immagine: Canva.com*

© Riproduzione riservata - La Legge per Tutti Srl